



Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel

SEZIONE TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO-MOLISE

VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA

TEL. 06 83052452 - FAX 06 83052435

E-mail: anselazio17@gmail.com

SEDE NAZIONALE ROMA

CODICE FISCALE 97080490580 - www.anse-enel.it

FOGLIO INFORMATIVO N.13 - 2019

RISCATTO SOFT DELLA LAUREA E BUCHI CONTRIBUTIVI

Come è noto il decreto Legge 4/2019 oltre al reddito di cittadinanza e alla pensione “quota 100” prevede anche il riscatto soft degli anni di laurea ai fini previdenziali e la copertura dei cosiddetti buchi previdenziali, cioè dei periodi non lavorati da parte dei lavoratori al fine di conseguire prima la pensione ed anche per ottenerne una più elevata.

Il riscatto soft (cioè meno caro) della laurea può essere utilizzato sia dai lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria prima del 31 dicembre 1995 (vecchi iscritti col sistema retributivo) che da quelli che risultano iscritti dopo tale data, da cui è scattato per le pensioni il sistema contributivo. Può fare domanda anche chi non ha mai lavorato. Può essere richiesto, però, soltanto per i periodi di studio che si collocano nel sistema contributivo della futura pensione, cioè dopo il 31 dicembre 1995. Lo ha precisato l’Inps nella circolare n. 106 della scorsa estate, con cui è nuovamente intervenuto sulle novità in materia di riscatto contributivo introdotte dal citato Decreto Legge n.4/2019.

Nella circolare l’Inps è tornato anche sul riscatto dei c.d. buchi contributivi. Ne ha ampliato i confini operativi. Infatti, finora il momento rilevante del primo e dell’ultimo versamento contributivo che individuano il “buco” era rappresentato dalla data, ora è l’anno a partire dal quale e fino al quale è possibile praticare la nuova facoltà di riscatto. Come è noto la misura è sperimentale e chiuderà i battenti il 31 dicembre 2021, ultimo girone per fare domanda.

Al pagamento del riscatto può provvedervi anche il datore di lavoro utilizzando, a tal fine, i premi spettanti al lavoratore. Si tratta, in realtà, di una mera operazione di “intermediazione” finanziaria (sono comunque soldi dei lavoratori).

IL RISCATTO SOFT DELLA LAUREA

Il riscatto della laurea, già previsto da un vecchia legge, è un'opportunità che permette di valorizzare ai fini della pensione il periodo dei corsi di studi, a patto che il relativo titolo di studio sia stato effettivamente conseguito. La facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, all'atto della domanda, non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa in Italia o all'estero. Si possono riscattare: 1) diplomi universitari, di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni; 2) diplomi di laurea, di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni; 3) diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; 4) i dottorati di ricerca; 5) i titoli accademici introdotti dal DLgs n. 509/1999, ovvero laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.

Possono inoltre essere riscattati i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, attivati a partire dall'anno accademico 2005/2006 che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli: a) diplomi accademici di primo e secondo livello; b) diploma di specializzazione; c) diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario.

Il riscatto può riguardare l'intero o i singoli periodi di studi; non possono essere riscattati, invece, i periodi di iscrizione fuori corso e quelli già coperti di contributi (obbligatori o figurativi o da riscatto).

Il nuovo criterio di calcolo

In un primo momento il Decreto Legge n.4/2019 aveva introdotto, per le domande presentate dal 29 gennaio 2019, il riscatto del corso di studi meno costoso solo nei casi in cui la domanda fosse presentata fino al compimento del 45° anno di età e riguardasse periodi che si collocano nel sistema di calcolo contributivo. Successivamente, la Legge 26/2019, di conversione del DL n.4/2019, ha eliminato la soglia dell'età anagrafica di 45 anni per essere ammessi alle nuove modalità di calcolo; l'effetto di tale modifica, pertanto, è che dal 30 marzo 2019 (data di entrata in vigore della Legge n. 26/2019) si può accedere alla facoltà di riscatto "soft", cioè con i nuovi criteri di calcolo, indipendentemente dall'età posseduta. Invece, sono rimasti validi e invariati i restanti requisiti, tra cui il fatto che la nuova modalità di calcolo del costo di riscatto si applica

solo ai periodi del corso di studi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione (cioè dopo il 31 dicembre 2015).

In base al nuovo criterio di calcolo, l'onere del riscatto viene calcolato, anche per i dipendenti, sul minimale imponibile di artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda di riscatto.

Per il corrente anno 2019 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto da artigiani e commercianti è pari a 15.878 euro. A tale importo è applicata l'aliquota del 33% prevista per i lavoratori dipendenti. Per le domande presentate nel corso del 2019, pertanto, il costo per riscattare un anno di corso di studio è pari a 5.239,74 euro, come indicato nell'esempio, dove il nuovo criterio "soft" è posto a confronto con il criterio tradizionale.

UN ESEMPIO: I DUE CRITERI A CONTRONTO

Soggetto	= lavoratore dipendente
Corso di studio	= quattro anni, successivi al 1996
Periodo da riscattare	= quattro anni del corso di laurea
Ultima retribuzione	= € 32.170,00
Minimale artigiani/commercianti	= € 15.878,00

IL CALCOLO DELL'ONERE DI RISCATTO

	Criterio tradizionale	Criterio soft
Un anno di riscatto :	€ 10.616,10 (€ 32.170 x 33%)	€ 5.239,74 (€ 15.878 x 33%
Quattro anni di riscatto :	€ 42.464,40 (€ 32.170 x 33% x 4 anni)	€ 20.958,96 (€ 15.878 x 33% x 4 anni)

IL RISCATTO DEI BUCHI CONTRIBUTIVI

Il riscatto c.d. dei “buchi contributivi” è una nuova facoltà di riscatto introdotta sempre dal Decreto Legge n.4/2019. La facoltà è introdotta a favore dei lavoratori iscritti all’Inps, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè non appartenenti al sistema contributivo di calcolo delle pensioni) e non già titolari di pensione. Riguardo alla prima condizione (non titolarità di anzianità contributiva al 31/12/1995), l’Inps ha precisato che possono beneficiare i lavoratori privi di anzianità contributiva alla predetta data avendo riguardo a qualsiasi tipo di contribuzione (obbligatoria, figurativa, riscatto) accreditata prima del 1/1/1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, incluse casse professionali, o acquista all’estero (Stati UE o Paesi convenzionati).

I periodi riscattabili

Il periodo non coperto da contributi (c.d. buco) che può essere ammesso a riscatto non può superare 5 anni, anche non continuativi, e deve collocarsi tra il 1° gennaio 1996 e il 28 gennaio 2019 (giorno precedente l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 4/2019). Fermo restando ciò, il buco riscattabile (o buchi, se sono più di uno) deve essere incluso “tra l’anno del primo e l’anno dell’ultimo accreditato “al richiedente” (può trattarsi di un contributo obbligatorio, figurativo oppure da riscatto). Qui c’è la principale novità della Legge di conversione n. 26/2019, rispetto al Decreto Legge n. 4/2019. Infatti, l’originaria formulazione della norma (DL n. 4/2019), in base alla quale il buco da riscattare (o buchi) doveva essere compreso tra la “data” del primo e la “data” dell’ultimo contributo accreditato all’Inps, è stata sostituita dalla nuova formulazione (Legge n. 26/2019), in base alla quale il buco da riscattare (o buchi) deve essere compreso tra “l’anno” del primo e “l’anno” dell’ultimo contributo accreditato all’Inps. Qual è la differenza?

Un esempio può spiegarla meglio.

Si ipotizzi una persona che, assunta per la prima volta in vita sua il 1° settembre 1997, è stata licenziata il 30 giugno 2015; è stata poi assunta di nuovo il 1° ottobre 2015 e di nuovo è stata licenziata il 31 maggio 2018. In base all’originaria versione (DL n. 4/2019), la persona poteva riscattare il buco incluso tra la “data” del primo e la “data” dell’ultimo accreditato all’Inps, cioè il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2015.

In base alla vigente versione (Legge n. 26/2019), può riscattare tre buchi inclusi tra “l’anno” del primo e “l’anno” dell’ultimo contributo accreditato all’Inps, che sono i seguenti: a) il buco dal 1° gennaio 1997 al 31 agosto 1997 (essendo stata assunta il 1° settembre 1997, cioè nell’anno

1997); b) il buco dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2015; c) il buco dal 1° giugno 2018 al 31 dicembre 2018 (essendo stata licenziata l'ultima volta il 31 maggio 2018, cioè nell'anno 2018). Come si vede, la differenza è ben sostanziale: in base alla versione originaria avrebbe potuto riscattare solo un buco di tre mesi (luglio/settembre 2015), invece, in base alla versione vigente può riscattare tre buchi: 1) il primo di 8 mesi (gennaio/agosto 1997); 2) il secondo di 3 mesi (luglio/settembre 2015); 3) il terzo di 7 mesi (giugno/dicembre 2018); che ai fini pensionistici, significa recuperare 1 anno e 5 mesi (e non 3 mesi) per il diritto e la misura delle pensioni.

Efficacia del riscatto

Con la Legge n. 26/2019 è stata introdotta la precisazione che i periodi oggetto di riscatto sono parificati ai periodi di lavoro. Di conseguenza, l'anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto è utile tanto ai fini del conseguimento del diritto quanto alla determinazione della misura della pensione.

L'onere del riscatto

In considerazione delle condizioni richieste per l'esercizio della facoltà, i periodi oggetto di riscatto sono necessariamente valutati secondo il "sistema contributivo". L'onere relativo, cioè, è calcolato applicando l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione dove opera il riscatto. La base di calcolo è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto del riscatto.

La domanda di riscatto

La presentazione della domanda di riscatto è possibile limitatamente al triennio 2019/2021. In particolare può essere presentata fino al 31 dicembre 2021. La domanda è presentata dal diretto interessato e può anche essere presentata dal suo superstite, o entro il secondo grado, dal suo parente o affine. In tutte queste ipotesi l'onere versato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, con ripartizione in cinque quote annuali costanti di pari importo, nell'anno di sostenimento e nei 4 anni successivi. Limitatamente ai lavoratori del settore privato, la domanda può essere presentata anche dal datore di lavoro destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso la domanda deve essere presentata nel corso del rapporto di lavoro. L'onere versato dal datore di lavoro è deducibile dal reddito d'impresa e da lavoro autonomo.

Nei casi in cui la domanda sia presentata da parente o affine o dal datore di lavoro è necessario il consenso del soggetto interessato; in mancanza la domanda è irricevibile.

Le domande possono essere presentate utilizzando un modulo (allegato alla circolare n. 105/2019 dell'Inps) e reperibile sul sito web. *E' consigliabile, tuttavia, di rivolgersi ad un Patronato o ad altri intermediari dell'Inps.*

Il pagamento del riscatto

L'onere del riscatto può essere versato in un'unica soluzione ovvero in rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione degli interessi per la rateizzazione. Il numero massimo di rate possibili, inizialmente fissato a 60 (DL n. 4/2019), è stato elevato a 120 con la Legge di conversione n. 26/2019. L'accredito dell'intero periodo riscattato e i relativi effetti decorrono dalla data del saldo dell'onere (pagamento dell'ultima rata, in caso di dilazione).

In caso d'interruzione del pagamento del riscatto è riconosciuto l'accredito di un periodo contributivo ridotto, corrispondente all'importo pagato.

La rateizzazione non può essere concessa nelle ipotesi in cui i contributi di riscatto debbano essere utilizzati per l'immediata liquidazione della pensione, diretta o indiretta, o nel caso in cui siano determinanti per l'accoglimento di autorizzazione ai versamenti volontari; quando ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta andrà versata in unica soluzione.